



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE WELFARE

COMUNICATO REGIONALE del 28/11/2025 - N° 124

OGGETTO: PUBBLICAZIONE PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE REGIONALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA VALIDE PER L'ANNO 2027 CON UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE MEDGRAD.

Ai sensi degli articoli 19 dei rispettivi ACN vigenti per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta, le domande per il primo inserimento o integrazione dei titoli nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2027 dovranno essere presentate, a partire **dal 01 gennaio 2026, ed entro e non oltre il 31 gennaio 2026**.

Si indica che, come esclusiva modalità di presentazione delle domande, è previsto l'invio tramite la nuova applicazione regionale disponibile al seguente indirizzo internet www.medgrad.regione.lombardia.it e di seguito indicata come **MEDGRAD**.

Per l'accesso all'applicazione regionale MEDGRAD risulta necessario dotarsi di uno degli strumenti di autenticazione personali tra quelli elencati: SPID, CIE, TS_CNS.

La domanda compilata tramite l'ausilio di MEDGRAD verrà automaticamente inviata al competente ufficio dell'Azienda nel cui territorio le/i candidate/i aspirino a svolgere la propria attività (con riferimento alla tabella allegata).

Il pagamento della marca da bollo di 16 € tramite MyPay dovrà essere assolto per ogni domanda inserita in MEDGRAD, al fine di perfezionare il processo di invio della stessa all'Azienda di competenza. Per l'accoglimento della domanda farà fede la data di invio che si genera tramite MEDGRAD.

L'omissione o l'incompletezza dei dati comporteranno la non attribuzione dei relativi punteggi. Si precisa inoltre che il Medico/Pediatra che intende restare in graduatoria regionale deve presentare ogni anno la domanda per aggiornamento punteggio.

I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie regionali di Medicina generale devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 21, comma 1) del vigente ACN:
 - lettera f) fruire del trattamento di invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15/10/1976 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
 - Lettera j) fruire del trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei Medici che beneficiano delle sole prestazioni delle "quote A e B" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM o che fruiscono dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di cui all'Allegato 5 dello stesso ACN;
- iscrizione all'Albo Professionale;
- attestato di formazione specifica in medicina generale di cui ai DD.Lgs. n. 256/91 e n. 368/99 e n. 277/2003, oppure essere in possesso dell'abilitazione in Medicina e chirurgia acquisita entro il 31/12/1994 (art. 30 del D.Lgs n. 368/1999).

I Medici che chiedono l'inserimento nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale devono possedere anche l'Attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza, ai sensi dell'art. 96 del DPR n. 270/2000.

I Pediatri che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 20, comma 1) del vigente ACN:
 - lettera g) fruire del trattamento di invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15/10/1976 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
 - lettera k) fruire del trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei Pediatri che beneficiano delle sole prestazioni delle "quote A e B" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM o che fruiscono dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di cui all'Allegato 5 dello stesso ACN;
- iscrizione all'Albo Professionale;
- diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti:
 - 1) pediatria;
 - 2) clinica pediatrica;
 - 3) neonatologia;
 - 4) pediatria e puericoltura;
 - 5) pediatria preventiva e sociale;
 - 6) puericoltura;
 - 7) Patologia clinica pediatrica

Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 Dicembre 2025.

L'iscrizione alle graduatorie è valida esclusivamente per l'anno di riferimento e la domanda di inserimento/aggiornamento deve essere presentata ogni anno ai fini dell'inclusione in graduatoria regionale.

Il medico iscritto nella graduatoria regionale valida per l'anno 2027 deve dichiarare solo il possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell'anno 2025 nonché eventuali titoli di servizio non presentati nelle graduatorie precedenti.

Si precisa che potranno iscriversi in graduatoria **anche i medici che acquisiranno entro il 15/09/2026 l'attestato di formazione in medicina generale o il diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti** (il titolo andrà fatto pervenire entro il 15/09/2026 anche

tramite l'autocertificazione).

Sommario allegati:

- tabella riferimenti ASST per graduatorie MMG e PLS;

Nota Bene (MMG)

1 - Ai sensi dell'art. 19 – comma 8 – dell'Accordo collettivo nazionale vigente della Medicina Generale i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per un settore dello stesso ACN, possono partecipare per graduatoria regionale solo in un settore diverso da quello in cui sono titolari.

2 - I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo, ad eccezione della reperibilità di cui al comma 1, punto II, lettera j) del presente articolo. In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili, fatta eccezione per le attività di cui al comma 1, punto II, lettera s) dell'art. 20. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, punto I, lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 5).

3 – Eventuali periodi di sospensione dall'attività convenzionale non concorrono al computo, ad eccezione del periodo di astensione obbligatoria o anticipata per gravidanza e puerperio (art. 20, comma 4, ACN vigente).

6 – A parità di punteggio complessivo in graduatoria prevalgono nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Nota Bene (PLS)

1 - Ai sensi dell'art. 19 – comma 3 – dell'Accordo collettivo nazionale vigente della pediatria di libera scelta, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi dello stesso Accordo, non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

2 - Ai sensi dell'Allegato 4, comma 3 dell'Accordo collettivo nazionale vigente della pediatria di libera scelta, i titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante la scuola di specializzazione in pediatria o equipollente non sono valutabili. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolto durante le scuole di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, punto I, lettere b) e c) dello stesso Allegato.

3 – A parità di punteggio complessivo in graduatoria prevalgono nell'ordine, anzianità di specializzazione, voto di specializzazione e minore età.

FIRMA: CLARA SABATINI

Composto da 0 allegato/i

